COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.5.2025
COM(2025) 504 final

ANNEXES 1 to 5

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica i regolamenti (UE) n. 765/2008, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/1230, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1781 per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni

{SWD(2025) 130 final}

ALLEGATO I

Gli allegati da III a IX del regolamento (UE) 2016/424 sono così modificati:

(1) l'allegato III è così modificato:

(a) al punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

(b) al punto 4, i punti 4.2. e 4.3. sono sostituiti dai seguenti:

"4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati in conformità alla documentazione tecnica ed individua gli elementi progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate o delle specifiche comuni pertinenti, nonché gli elementi progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;

4.3. effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, tali soluzioni siano state applicate correttamente;";

(c) al punto 6, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Il certificato deve riportare il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità, i dati necessari per l'identificazione del tipo omologato (sottosistema o componente di sicurezza) nonché, se necessario, la descrizione del suo funzionamento.";

(2) l'allegato IV è così modificato:

(a) al punto 3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

(b) al punto 3.3, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"L'organismo presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti della norma armonizzata o specifica comune pertinente.";

(3) l'allegato V è così modificato:

(a) al punto 3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

(b) il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

"4.1. Tutti i sottosistemi o i componenti di sicurezza sono esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, definite nelle pertinenti norme armonizzate e/o specifiche comuni, e/o a prove equivalenti previste da altre specifiche tecniche pertinenti, per verificarne la conformità al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente regolamento.

In assenza di tali norme armonizzate o specifiche comuni, l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.";

(c) il punto 5.2 è sostituito dal seguente:

"5.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso. Tutti i sottosistemi o i componenti di sicurezza che fanno parte di un campione sono esaminati singolarmente e sottoposti a opportune prove descritte nelle norme armonizzate e/o nelle specifiche comuni pertinenti, a prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche per verificarne la conformità al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente regolamento e stabilire se il lotto è accettato o respinto. In assenza di tali norme armonizzate o specifiche comuni, l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.";

(4) l'allegato VI è così modificato:

(a) al punto 3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

(b) al punto 3.2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica relativa al sottosistema o al componente di sicurezza ed effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso previste dalle pertinenti norme armonizzate e/o specifiche comuni, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per verificare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza ai requisiti applicabili del presente regolamento. In assenza di tali norme armonizzate o specifiche comuni, l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.";

(5) l'allegato VII è così modificato:

(a) al punto 3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

(b) al punto 3.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni non siano applicate integralmente, dei mezzi, comprese altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire il soddisfacimento dei requisiti essenziali del presente regolamento;";

(c) al punto 3.3, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"L'organismo presume la conformità a tali prescrizioni degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti della norma armonizzata o specifica comune pertinente.";

(d) al punto 3.6.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante;";

(e) al punto 3.6.3, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale certificato contiene il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del progetto approvato.";

(6) nell'allegato VIII, al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) un elenco delle norme armonizzate di cui all'articolo 17, applicate in tutto o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, o un elenco delle specifiche comuni, applicate in tutto o in parte, e, qualora tali norme armonizzate o specifiche comuni non siano state applicate, la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali del presente regolamento, compreso un elenco di altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

(7) l'allegato IX è così modificato:

(a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante ed eventualmente del suo mandatario:";

(b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:";

ALLEGATO II

Gli allegati II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (UE) n. 2016/425 sono così modificati:

(1) nell'allegato II, il punto 1.4 è così modificato:

(a) al primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome, all'indirizzo postale e al contatto digitale del fabbricante, ogni informazione utile concernente:";

(b) le lettere k) e l) sono sostituite dalle seguenti:

"k) i riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate, compresa la data delle norme o delle specifiche, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;

l) l'indirizzo internet o il codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.";

(2) nell'allegato III, le lettere f) e g), sono sostituite dalle seguenti:

"f) i riferimenti delle norme armonizzate di cui all'articolo 14 o delle specifiche comuni di cui all'articolo 14 bis che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;

g) se le norme armonizzate o le specifiche comuni non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, le descrizioni delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;";

(3) l'allegato V è così modificato:

(a) al punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

(b) al punto 4, le lettere da d) a f) sono sostituite dalle seguenti:

"d) verifica che i campioni siano stati fabbricati in conformità alla documentazione tecnica ed individua gli elementi progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate o specifiche comuni pertinenti, nonché gli elementi progettati conformemente ad altre specifiche tecniche;

e) effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, tali soluzioni siano state applicate correttamente;

f) effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, le soluzioni adottate dal fabbricante, comprese quelle in altre specifiche tecniche applicate, soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza e siano state applicate correttamente.";

(c) il punto 6.2 è così modificato:

(i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal mandatario, anche nome, indirizzo postale e contatto digitale di quest'ultimo;".

(ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) se le norme armonizzate o le specifiche comuni sono state applicate in tutto o in parte, i riferimenti di tali norme o specifiche o parti di esse;";

(d) il punto 7.6 è così modificato:

(i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il proprio nome, indirizzo postale e contatto digitale, nonché i dati identificativi del certificato di esame UE del tipo in questione;";

(ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la conferma che non sia stata apportata alcuna modifica al tipo omologato di cui al punto 7.2, compresi materiali, sottocomponenti o sottoinsiemi, né alle norme armonizzate o specifiche comuni pertinenti o ad altre specifiche tecniche applicate;";

(4) l'allegato VII è così modificato:

(a) al punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

(b) il punto 4.3 è sostituito dal seguente:

"4.3. Un campione statistico adeguato del DPI fabbricato è scelto dall'organismo notificato in un luogo concordato con il fabbricante. Tutti gli esemplari di DPI del campione sono esaminati e sono effettuate le prove opportune di cui alle pertinenti norme armonizzate e/o specifiche comuni e/o prove equivalenti stabilite in altre specifiche tecniche pertinenti al fine di verificare la conformità del DPI al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.";

(5) l'allegato VIII è così modificato:

(a) al punto 3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal mandatario, anche nome, indirizzo postale e contatto digitale di quest'ultimo;";

(b) al punto 3.3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso presume la conformità a tali prescrizioni degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti della norma armonizzata o specifica comune pertinente.";

(6) l'allegato IX è così modificato:

(a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario:";

(b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate, compresa la data della norma, o alle altre specifiche tecniche, compresa la data della specifica, in relazione alle quali è dichiarata la conformità:".

ALLEGATO III

Gli allegati III e V del regolamento (UE) 2016/426 sono così modificati:

(1) l'allegato III è così modificato:

(a) il punto 1.3.1 è così modificato:

(i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche nome, indirizzo postale e contatto digitale di quest'ultimo;";

(ii) alla lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:

"4) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o un elenco delle specifiche comuni, applicate in tutto o in parte, e, qualora tali norme armonizzate o specifiche comuni non siano state applicate, la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali del presente regolamento, compreso un elenco di altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

(iii) alla lettera e), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"e) Tale documentazione deve elencare tutti i documenti che sono stati utilizzati, soprattutto nel caso in cui le pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni non siano state applicate integralmente.";

(b) al punto 1.4, i punti 1.4.3 e 1.4.4 sono sostituiti dai seguenti:

"1.4.3. effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare, nel caso in cui il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle norme armonizzate o specifiche comuni pertinenti, se tali soluzioni siano state correttamente applicate;

1.4.4. effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare, nel caso in cui non siano state applicate le soluzioni di cui alle norme armonizzate o specifiche comuni pertinenti, se le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre specifiche tecniche pertinenti soddisfino i requisiti essenziali corrispondenti del presente regolamento;";

(c) al punto 1.6, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Il certificato deve indicare il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, i risultati dell'esame, le (eventuali) condizioni di validità, i dati necessari a individuare il tipo omologato, quali il tipo di gas, la categoria dell'apparecchio, la pressione di alimentazione del gas e, se pertinente, descrizioni riguardanti il suo funzionamento.";

(d) al punto 2.3, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si esamina un campione adeguato degli apparecchi o degli accessori finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, e si effettuano opportune prove di cui alle parti pertinenti delle norme armonizzate e/o delle specifiche comuni e/o prove equivalenti stabilite in altre specifiche tecniche pertinenti, al fine di controllare la conformità dell'apparecchio o dell'accessorio alle prescrizioni applicabili del presente regolamento.";

(e) al punto 3.3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, se la domanda è presentata dal mandatario, anche nome, indirizzo postale e contatto digitale di quest'ultimo;";

(f) al punto 3.3.3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso deve presumere la conformità a tali requisiti da parte degli elementi del sistema di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma armonizzata o specifica comune pertinente.";

(g) al punto 4.3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, se la domanda è presentata dal mandatario, anche nome, indirizzo postale e contatto digitale di quest'ultimo;";

(h) al punto 4.3.3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso deve presumere la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti della norma armonizzata o specifica comune pertinente.";

(i) il punto 5.4.1 è sostituito dal seguente:

"5.4.1. Tutti gli apparecchi o gli accessori vanno esaminati singolarmente; occorrerà effettuare prove adeguate, definite nelle norme armonizzate e/o specifiche comuni pertinenti, e/o prove equivalenti definite in altre specifiche tecniche pertinenti, per verificarne la conformità al tipo omologato, descritto nel certificato di esame UE del tipo, e ai pertinenti requisiti del presente regolamento.

In mancanza di norme armonizzate o di specifiche comuni, l'organismo notificato interessato deve decidere quali prove sia opportuno effettuare.";

(j) il punto 5.5.2 è sostituito dal seguente:

"5.5.2. Da ciascun lotto va prelevato un campione a caso, conformemente ai requisiti di cui al punto 5.5.3. Tutti gli apparecchi o gli accessori di un campione vanno esaminati singolarmente; occorrerà effettuare prove adeguate, definite nelle norme armonizzate e/o specifiche comuni pertinenti e/o nelle prove equivalenti definite in altre specifiche tecniche pertinenti, per verificarne la conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento e per stabilire se il lotto vada accettato o respinto. In mancanza di una norma armonizzata o di una specifica comune, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.";

(k) al punto 6.2.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) un elenco delle norme armonizzate, applicate integralmente o parzialmente, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o un elenco delle specifiche comuni, applicate integralmente o parzialmente, e, qualora tali norme armonizzate o specifiche comuni non siano state applicate, la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali del presente regolamento, compreso un elenco di altre pertinenti specifiche tecniche applicate. Se le norme armonizzate o le specifiche comuni sono state applicate solo parzialmente, la documentazione tecnica deve specificare le parti che sono state applicate;";

(l) al punto 6.4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'organismo notificato scelto dal fabbricante deve effettuare, o far effettuare, gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle norme armonizzate o dalle specifiche comuni pertinenti, e/o prove equivalenti stabilite in altre specifiche tecniche pertinenti, per verificare la conformità degli apparecchi o degli accessori ai requisiti del presente regolamento a esso applicabili. In mancanza di norme armonizzate o di specifiche comuni, l'organismo notificato interessato deve decidere quali prove sia opportuno effettuare.";

(2) l'allegato V è così modificato:

(a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante ed eventualmente del suo mandatario:";

(b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità.";

ALLEGATO IV

Gli allegati III, V, VII, IX e X del regolamento (UE) 2023/1230 sono così modificati:

(1) l'allegato III è così modificato:

(a) al punto 1.7.4.2, il punto 1 è così modificato:

(i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la ragione sociale, l'indirizzo postale completo e il contatto digitale del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;";

(ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la dichiarazione di conformità UE o l'indirizzo internet o il codice ottico attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE, conformemente all'articolo 10, paragrafo 8;";

(b) il punto 4.3.1 è così modificato:

(i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare una marcatura o, se ciò non è possibile, una targa o un anello inamovibile con nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e l'identificazione della relativa attestazione.";

(ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante;";

(2) l'allegato V è così modificato:

(a) nella parte A, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario.";

(b) nella parte B, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario.";

(3) l'allegato VII è così modificato:

(a) al punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata da un mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

(b) al punto 6.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata da un mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;".

(c) al punto 7.6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il proprio nome, indirizzo postale e contatto digitale, nonché i dati identificativi del certificato di esame UE del tipo in questione;";

(4) nell'allegato IX, punto 3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

(5) l'allegato X è così modificato:

(a) al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata da un mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;".

ALLEGATO V

Gli allegati VIII, IX e XIII del regolamento (UE) 2023/1542 sono così modificati:

(1) nell'allegato VIII, modulo D1: Garanzia della qualità del processo di produzione, al punto 5.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, se la domanda è presentata dal rappresentante autorizzato del fabbricante, anche nome, indirizzo postale e contatto digitale di quest'ultimo;";

(2) nell'allegato IX, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato:";

(3) nell'allegato XIII, al punto 1, è aggiunta la seguente lettera t):

"t) istruzioni per l'uso chiare, comprensibili e leggibili, in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico, in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto della batteria (solo per i sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria).".